



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Cosa succede se fai un incidente e non ti fermi?

Autore: Redazione | 23/04/2021



Sinistro stradale: cosa rischi se scappi dopo aver urtato un'altra macchina, con o senza feriti. Il Fondo di Garanzia per il caso dell'auto fantasma, il reato di fuga e di omissione di soccorso.

Una recente sentenza della Cassazione [1] spiega **cosa succede se fai un**

incidente e non ti fermi. Le conseguenze legali per chi scappa dopo un sinistro stradale sono diverse a seconda che si tratti di un sinistro con feriti o con danni solo alle cose (ossia ai veicoli). Come vedremo a breve, allontanarsi dal luogo dell'incidente non è mai una buona idea: nei casi peggiori, si rischiano addirittura due incriminazioni penali. Ecco allora come comportarsi in questi casi.

Come comportarsi dopo un incidente

Dopo un incidente, gli automobilisti hanno l'obbligo di fermarsi e di scambiarsi i relativi dati, comprensivi delle polizze assicurative, affinché entrambi possano effettuare la denuncia di sinistro alle rispettive compagnie.

La **denuncia di sinistro** va presentata entro **3 giorni** dal sinistro. Il termine non è perentorio: l'eventuale ritardo che non abbia danneggiato l'assicurazione non è di pregiudizio all'ottenimento del risarcimento.

Come vedremo a breve, la violazione dell'obbligo di fornire all'altro conducente i dati della propria assicurazione integra un semplice illecito amministrativo in caso di incidente senza feriti, un reato invece se ci sono feriti.

Non esiste l'obbligo di compilare il **Cid** ossia il modulo di constatazione amichevole, anche se la presenza di tale documento - pur non vincolando l'assicurazione - consente di ottenere il risarcimento in tempi certi e più brevi (60 giorni per i danni a cose, 90 giorni per i danni a persone).

Se ci sono solo danni a cose, gli automobilisti - una volta identificate le relative responsabilità - devono sgombrare la strada nel più breve tempo possibile, in modo da non determinare intralcio alla circolazione.

Se ci sono feriti, invece, gli automobilisti devono attendere l'intervento della polizia prima di potersi allontanare. Gli agenti hanno l'obbligo di intervenire per compilare il verbale.

Cosa succede se urti contro una macchina e scappi, ma non ci sono feriti?

Nel caso di **incidente senza feriti**, la condotta di chi scappa dopo l'urto costituisce un illecito amministrativo, sanzionata dall'[articolo 189 del Codice della](#)

[strada](#) con una semplice sanzione pecuniaria. La multa va da 296 a 1.184 euro. Se però il danno procurato all'altra auto è grave, può scattare anche l'obbligo di sottoporre a revisione l'auto e la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.

Il danneggiato che riesca comunque a **identificare il responsabile** può procedere nei confronti della sua assicurazione, a cui può risalire tramite il Pra, il Pubblico Registro automobilistico.

Se invece il danneggiato non riesce a risalire all'identità del responsabile - perché, senza sua colpa, non è stato in grado di annotare la targa - allora il risarcimento gli verrà corrisposto dal **Fondo Garanzia per le Vittime della Strada**. In quest'ultimo caso, il responsabile non identificato non subirà sanzioni proprio per il fatto di essere rimasto non identificato.

Cosa succede se fai un incidente con feriti e non ti fermi?

Diversa è la situazione se, dall'incidente stradale, sono derivati feriti (siano questi il conducente o i passeggeri).

In tal caso, tutti i soggetti coinvolti nel sinistro hanno due obblighi:

- quello di fermarsi e attendere l'arrivo della polizia affinché compili il verbale (verbale che verrà poi messo a disposizione delle assicurazioni);
- prestare i soccorsi ai feriti che ne abbiano bisogno. L'obbligo di prestare soccorso non implica ovviamente effettuare manovre mediche o di emergenza ma chiamare le autorità competenti.

La violazione del primo obbligo implica l'incriminazione per il reato di **fuga**. Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni. Esso mira a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione del fatto. Il reato pertanto sussiste per il semplice fatto di essersi allontanati dal luogo del sinistro, anche se per pochi minuti. L'illecito in questione scatta anche nei confronti di chi, ritenendo che l'altro conducente non si sia fatto nulla, si allontana col consenso di quest'ultimo.

La violazione del secondo obbligo implica invece l'incriminazione per il reato di

omissione di soccorso. Esso ha la finalità di garantire che le persone ferite vengano aiutate se si trovano in stato di pericolo. Affinché tale reato scatti è necessario che l'automobilista abbia modo di figurarsi immediatamente le conseguenze della propria condotta sull'integrità fisica della vittima. La presenza di altri soccorritori come, ad esempio, un medico che passa casualmente sul luogo, non autorizza l'automobilista ad allontanarsi.

Come detto, l'obbligo di prestare soccorso non significa improvvisarsi medici, fare la respirazione «bocca a bocca» o estrarre i corpi dei feriti dalle auto ma chiamare le autorità come ad esempio il 118, la polizia o i carabinieri.

Dunque, chi scappa dopo un incidente stradale – sia questi il responsabile o meno dell'incidente stesso – può essere incriminato per entrambi i reati: il primo per il semplice fatto di non aver atteso la polizia, il secondo per non essere intervenuto nel caso in cui l'altro conducente abbia la necessità di essere soccorso.

La differenza tra questo reato e quello di fuga che abbiamo analizzato nel paragrafo precedente sta in questo:

- nel **reato di fuga**, si prescinde dallo stato di bisogno del danneggiato (per cui ci si deve sempre fermare se vi sono danni a persone);
- nel **reato di omissione di soccorso** il soggetto ferito deve trovarsi in una condizione di bisogno effettivo.

Approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti, leggi: "[Non fermarsi dopo incidente senza o con feriti](#)".

Note

[1] Cass. 20 aprile 2021, n. 14648.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 - 20 aprile 2021, n. 14648

Presidente Ciampi – Relatore Nardin Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 24 settembre 2019 ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze con cui B.L. è stato dichiarato responsabile dei reati di cui

all'art. 590 c.p. e art. 189 c.p., commi 6 e 7, per avere, alla guida di un autoveicolo, cagionato un incidente stradale senza arrestarsi per fornire le proprie generalità e dandosi alla fuga, omettendo così di prestare assistenza a P.N. , alla guida di un motociclo, che urtando contro la ruota posteriore destra del mezzo guidato da B.L. , cadeva a terra, riportando lesioni guaribili in sette giorni. 2. Avverso la decisione propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a due motivi. 3. Con il primo lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata, sotto il profilo della carenza e della manifesta illogicità. Assume che la Corte territoriale non offre un apparato argomentativo adeguato, fondando la condanna su un compendio probatorio inconsistente, inidoneo a fugare il ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato. Sottolinea che l'identificazione di B. e della sua autovettura BMW di colore grigio targata [...] è intervenuta in modo frammentario. Invero, il teste P.N. , presente sul luogo del sinistro, ha precisato di non rammentare di avere annotato sul proprio biglietto da visita la targa dell'auto contro la quale la persona offesa aveva urtato, non riconoscendo la propria grafia sul documento, affermando di ricordare solo alcune cifre di quella targa e precisamente [...]. Il teste C.F. , invece, ha sostenuto di poter riferire la targa completa, in quanto l'auto coinvolta nel sinistro è nuovamente transitata sul luogo poco tempo dopo il suo verificarsi. Osserva che, nondimeno, il teste C. ha riferito di avere annotato la targa dell'auto BMW transitata dopo il sinistro, sincerandosi della corrispondenza con quella dell'auto coinvolta nell'incidente, grazie all'intervenuta collaborazione di soggetti terzi, non identificati, che facevano jogging. D'altro canto, gli stessi agenti della Polizia Municipale hanno dichiarato in giudizio di non avere compiuto alcun tipo di accertamento sulla targa parzialmente annotata da P. . Il fatto che B. , il giorno del sinistro, si trovasse in prossimità dei luoghi, peraltro, è circostanza mai smentita dall'interessato, ma che non consente di affermare, a fonte di un'identificazione tanto incerta che fu la sua auto quella coinvolta nell'incidente, anche perché nessun accertamento è stato svolto sul mezzo per verificare se vi fossero i segni di un urto. Inoltre, la circostanza che le persone escusse come testimoni, si siano, in quel frangente confrontate sull'annotazione della targa dell'auto coinvolta, rende le loro dichiarazioni prive del carattere di genuinità necessario per ritenerle veritiere. 4. Con il secondo motivo si duole della violazione dell'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7 e del vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Rileva che la Corte ha ritenuto volontario l'allontanamento del conducente dell'auto, senza la doverosa valutazione delle dichiarazioni testimoniali. Invero, il teste P. ha escluso di poter affermare con certezza che vi fosse stato un effettivo impatto fra lo scooter e la vettura ed ha dichiarato che questa si allontanò, come se nulla fosse accaduto. Parimenti il teste C. ha riferito che il conducente dell'auto si allontanò, come se non si fosse accorto di nulla. Che l'urto del ciclomotore contro la ruota posteriore della BMW fosse stato lieve,

peraltro, è circostanza confermata dalla stessa persona offesa, costituitasi parte civile. A fronte di ciò il giudice di seconda cura si limita a sostenere come non possa ritenersi che l'imputato non si fosse reso conto dell'impatto, perché non intervenuto davanti, ma dietro di lui, posto che egli qualche minuto dopo l'accaduto, ripassò sul tratto stradale, evidentemente per rendersi conto delle conseguenze del sinistro. E ciò benché, proprio nel corso dell'istruttoria sia emerso che il conducente dell'autovettura, erroneamente identificato in B.L. , non si era avveduto dell'urto, semmai urto ci fu, non potendo, quindi, prestare soccorso ad alcuno. Mentre il successivo passaggio sui luoghi da parte di B. , non assume alcun valore probatorio in ordine al dolo, posto che le motivazioni di una simile condotta possono essere le più varie. In ogni caso, la presenza di altre persone che prestarono soccorso a P. , esclude, in radice, secondo la giurisprudenza di legittimità, la consumazione del reato, avuto riguardo la ratio della disposizione. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

5. Con requisitoria scritta ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

6. Con memoria ritualmente depositata, in replica alla requisitoria del Procuratore generale, ha ribadito la manifesta illogicità della motivazione della sentenza della Corte di appello, richiamando quanto già sostenuto dal giudice di prima cura, senza dare compiuta risposta ai motivi di gravame, senza colmare nè le lacune investigative, nè l'evidente carenza degli argomenti posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. Censura l'inconsistenza delle considerazioni fatte proprie dai giudici di appello in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, sottolineando che una più accurata valutazione delle prove avrebbe consentito di escludere la consapevolezza in capo al conducente dell'autovettura dello stesso verificarsi del sinistro.

7. Con memoria depositata in data 17 marzo 2021 P.N. ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
3. La ricostruzione della Corte è priva di ogni illogicità e la censura, per come formulata, finisce per coincidere con la richiesta di una nuova valutazione probatoria, non consentita in questa sede. La Corte territoriale, invero, non si limita a tenere in considerazione le dichiarazioni testimoniali sulle modalità di ricostruzione del numero di targa dell'auto condotta da B. , ma identifica l'imputato con il soggetto alla guida dell'auto coinvolta nel sinistro, anche facendo riferimento, da un lato, al fatto che il medesimo fu fermato per un controllo dalla Polizia Municipale nelle vicinanze del luogo dell'incidente poco prima del suo verificarsi, dall'altro, alla compatibilità fra le celle agganciate dal telefono cellulare dell'imputato ed il luogo ove avvenne il sinistro, in orario compatibile con il suo accadimento. Sulla base di siffatte circostanze -non smentite dal ricorrente- la Corte, con un ragionamento del tutto coerente, ricostruisce l'identità del veicolo condotto da B. con il veicolo coinvolto nel sinistro, ricordando che l'agente di Polizia Municipale, Pa.Al. , escusso in giudizio, ha riferito di avere ricevuto dal C.F. -

anch'egli esaminato in dibattimento- il numero di targa completo, mentre P. aveva trascritto il medesimo numero solo parzialmente. C. , che aveva assistito all'accaduto, infatti, mentre era intento a soccorrere il motociclista, caduto a terra, aveva visto ricomparire l'auto e ne aveva annotato la targa, dapprima solo parzialmente trascritta da P. . Mal si comprende, a fronte dell'illustrazione del quadro probatorio contenuto nella sentenza impugnata e della sequenza dei fatti che condussero all'individuazione del numero di targa dell'auto sulla quale il motociclo urtò, a causa del mancato rispetto del diritto di precedenza da parte della vettura, in che modo le censure proposte possano disarticolare il ragionamento della Corte territoriale.

4. Le contestazioni formulate con il ricorso non possiedono la caratteristica della percettibilità *ictu oculi*, richiesta per autorizzare, in questa sede, il sindacato sulla ricostruzione del fatto. Il giudice di legittimità, infatti, ha il compito di accertare (Cass. pen., Sez. 4, n. 35964 del 28 settembre 2006, Riv. 234622; Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Riv. 244623) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. "travisamento del fatto", ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito, il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio. (Cass. pen., Sez. 4, n. 14624 del 20 marzo 2006, Riv. 233621; Sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Riv. 239789; Sez. 4, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, Riv. 234559; Sez. 4, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Riv. 253099).

5. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. Secondo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità "il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente al sesto e dall'art. 189 C.d.S., comma 7, hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza (Sez. 4, Sentenza n. 6306 del 15/01/2008, Rv. 239038; Sez. 4, n. 23177 del 15/03/2016, Rv. 266969). L'elemento soggettivo del reato (previsto) dall'art. 189 C.d.S., comma 6, è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di fermarsi. Dunque, per le modalità di verifica del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, l'agente deve rappresentarsi la semplice possibilità che dall'incidente sia derivato un danno alle persone (Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 6, n. 21414 del 12/03/2013, Rv. 255429.)

6. Ne consegue che,

mentre nel reato di "fuga" previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone (Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 6, n. 21414 del 12/03/2013, Rv. 255429), per il reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7, dello stesso articolo, invece, non è sufficiente la consapevolezza che dall'incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell'integrità fisica. Effettività che si è in passato reputata insussistente nel caso di assenza di lesioni o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario l'intervento dell'obbligato. Certamente, l'assenza di lesioni o morte o la presenza di un soccorso prestato da altri non possono essere conosciute "ex post" dall'investitore, dovendo questi essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell'allontanamento (Sez. 4, n. 5416 del 25/11/1999 - dep. 09/05/2000, Sitia e altri, Rv. 216465; Sez. 4, n. 4380 del 02/12/1994 - dep. 24/04/1995, Prestigiacomo, Rv. 201501). Più recentemente però, in conformità ad una interpretazione rispettosa della effettività della tutela degli interessi salvaguardati dalla norma, si è precisato che l'assistenza alle persone ferite non è rappresentata dal solo soccorso sanitario bensì da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesta dalle circostanze del caso. Ciò dunque comporta che chi rivendica ragioni di insussistenza del fatto illecito, dia compiuta dimostrazione della adeguatezza dell'assistenza, nell'ampio senso dianzi indicato (Sez. 4, Sentenza n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, v. 259216 Sez. 4, Sentenza n. 33772 del 15/06/2017, Rv. 271046).

7. Nel caso di specie il ricorrente osserva che la Corte non avrebbe giustificato la sussistenza dell'elemento soggettivo, ciò in quanto la motivazione si limita a fare riferimento al fatto che B. ritornò sui luoghi poco dopo il sinistro, circostanza da cui trae la consapevolezza del medesimo di essere rimasto coinvolto in un sinistro, desumendone quindi la volontarietà dell'allontanamento. Mentre sarebbero rimasti al di fuori del perimetro delle considerazioni del giudice di merito le dichiarazioni dei testi P. - che non ha saputo affermare se l'urto effettivamente vi fu - e C. che ha riferito che il conducente dell'auto si allontanò come se non si fosse accorto di nulla-, entrambe sintomatiche dell'assenza di consapevolezza del conducente dell'auto in ordine al coinvolgimento nel sinistro.

8. Ora, sebbene la Corte non richiami i passi delle dichiarazioni ripresi dal ricorrente -che, peraltro, non le allega al ricorso- vi è che nel corpo della motivazione si fa riferimento all'inseguimento dell'auto da parte di alcune persone intente a fare jogging, sicché gli argomenti posti dalla sentenza a base dell'affermazione della sussistenza della fuga e dell'omissione di soccorso non risiedono solo nella constatazione del "ritorno" di B. sul luogo del fatto, bensì

anche sulla constatazione del suo allontanamento consapevole, non essendosi egli fermato, benché inseguito, ed essendo successivamente ritornato sul posto in quanto cosciente di essere rimasto coinvolto in un incidente. 9. È parimenti priva di fondamento l'osservazione secondo cui in presenza di terzi che capaci di soccorrere la persona offesa, verrebbe meno il dovere di fermarsi e prestare assistenza. E ciò, in quanto "In tema di circolazione stradale, l'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite non è delegabile a terzi ove non risulti un affidamento del compito di assistenza a soggetti dotati di particolare abilitazioni al soccorso; peraltro, detto obbligo non è legato alla consumazione ed all'accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente stradale ricollegabile al comportamento dell'utente della strada. (Sez. 4, n. 34138 del 21/12/2011, Cilardi, Rv. 25374501). La semplice presenza di altra persona, in questo caso i passanti, non autorizza, dunque, in alcun modo l'elusione del dovere di prestare assistenza ai feriti. 10. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali e della somma di Euro tremila alla Cassa delle Ammende.